



Commissione Tributaria Provinciale di Roma



Al Direttore
della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma
dott. Stefano Ferrari
SEDE

OGGETTO: Richiesta di sospensione provvedimenti di decurtazione dello stipendio effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 3°, del CCNL e art. 5, comma 2° del CCNL integrativo.

La scrivente Organizzazione Sindacale,

viste le recenti comunicazioni con le quali la S.V. ha trasmesso all' Ufficio competente il numero delle ore di permesso e ritardi non recuperati dai lavoratori di questo Ufficio nel periodo antecedente al 1° settembre 2010, in ottemperanza alle disposizioni recate dalla nota della Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio VII- prot. n. 12520 del 9.08.10;

considerato che la citata nota, nel delineare le relative procedure da utilizzarsi nel passaggio della operatività di cui trattasi dal previgente sistema SPT all'attuale sistema SIAP, ha indicato, quale data di scadenza per le previste comunicazioni riferibili a permessi e ritardi non recuperati nel periodo antecedente al 1° settembre 2010, il termine del 20.09.2010;

vista la tempestività con la quale la S.V. ha dato corso, seppur parzialmente ma in maniera del tutto arbitraria, alle suddette disposizioni addirittura anticipandone la scadenza ed in totale assenza di una pur minima valutazione delle gravissime ripercussioni sul personale che si vedrà decurtare quote ormai indispensabili di salario;

considerato, di contro, l'ostinato ed immotivato atteggiamento dilatorio con il quale la S.V. si è sottratta al confronto con la scrivente che ha incessantemente, e da ultimo in data 12.07.2010, richiesto incontri tesi a prolungare l'orario di servizio fino alle 18.30, proprio al fine di permettere agli interessati di poter esercitare il proprio diritto/dovere di recuperare i debiti orari, anche in previsione delle nuove funzionalità recate dall'introduzione del SIAP che dovevano essere senz'altro note anche alla S.V. ma che, irresponsabilmente, sono state ignorate o, nella migliore delle ipotesi, sottovalutate determinando i deleteri effetti di cui trattasi;



Commissione Tributaria Provinciale di Roma



considerato che nessuna "autorizzazione/concessione" di prolungamento dell'orario potrà ridurre il nefasto impatto delle scellerate comunicazioni di decurtazione adottate a metà agosto e con l'Ufficio praticamente vuoto stante la evidente e colpevole tardività del risibile provvedimento adottato in quanto (sic !!!) quotidianamente soggetto a revoca unilaterale da parte dell'Amministrazione;

ritenuto che l' esecrabile comportamento posto in essere dalla S.V. abbia gravemente leso i diritti e procurato, tanto consapevolmente quanto irresponsabilmente, un grave pregiudizio economico proprio a quei lavoratori che in questi anni sono stati costretti ad effettuare i citati recuperi in condizioni proibitive al fine di scongiurare la riduzione stipendiale;

considerato che, in qualche caso, dette decurtazioni stipendiali risultano alla scrivente basate anche su dati inesatti o comunque di non facile interpretazione per gli utenti, così come risultanti dai cd. cartellini, senza che la S.V. abbia esperito alcuna forma di contraddittorio con gli interessati e in assenza di alcuna possibilità di recuperare i debiti orari se non ex post e cioè dopo aver effettuato la prima tranche di comunicazioni;

ritenuto che l' ingiustificabile danno economico arrecato dalla S.V. ai lavoratori assuma, nella fattispecie, un' ulteriore connotazione di spregevole ed iniqua discriminazione perpetrata, in totale spregio delle norme vigenti, proprio nei confronti delle c.d "categorie protette" (genitori con figli in età scolare, responsabili di famiglie monoparentali, lavoratori che si trovano in particolari situazioni personali, sociali e familiari);

considerato che tale discriminazione sia scaturita dalla innegabile, palese mancanza di lungimiranza nella gestione delle risorse umane attuata unicamente mediante la mera arrogante negazione dei diritti e delle norme contrattuali vigenti da parte della S.V. a cui deve pertanto essere ascritta la responsabilità di tale incresciosa situazione

CHIEDE

che la S.V.:

- si attivi presso la DGT affinché gli adempimenti previsti dalla citata nota abbiano effetto per il personale della Commissione Tributaria Provinciale di Roma a partire dal 01/03/2011 consentendo, in tal modo, il recupero dei debiti orari pregressi mediante il prolungamento, a regime e nell' immediato, dell'orario di servizio fino alle ore 18.30;
- sospenda, con effetto immediato e nelle more, le decurtazioni scaturenti dalle comunicazioni già effettuate nel mese di agosto;



Commissione Tributaria Provinciale di Roma



- si astenga, nelle more, dall'effettuazione della comunicazione delle ore residue non ancora trasmesse.

Nella consapevolezza che la richiesta sospensione sia un atto dovuto da parte di una Amministrazione che non può far ricadere sui lavoratori l'effetto delle proprie gravissime omissioni, la scrivente rende noto che in assenza di un riscontro formale, da far pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, la problematica di cui trattasi verrà demandata alle strutture nazionali di questa Organizzazione Sindacale perché venga rappresentata a tutti gli Organi competenti interni ed esterni all'Amministrazione stessa, al fine di tutelare compiutamente i diritti dei lavoratori di questo Ufficio.

Roma, 31 agosto 2010

per USB RdB CTP ROMA